

Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.

SEZIONE I° **REGOLAMENTO PER I RAPPORTI CON I SOCI** All'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 17/04/2025

Articolo 1 - Ammissione Soci conferenti e iscrizione di nuovi vigneti

Possono essere Soci della Conselve Vigneti e Cantine i produttori di uve, mosti, vini ed altri prodotti agricoli con i requisiti previsti dall'Art. 6 dello Statuto Sociale.

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, delibera il Consiglio di Amministrazione. Non potrà essere accolta la richiesta di riammissione da parte di un socio speciale precedentemente receduto, decaduto o escluso da meno di 3 anni.

Il nuovo socio si obbliga contestualmente a versare l'eventuale tassa di ammissione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed il sovrapprezzo calcolato per ogni ettaro di vigneto coltivato, o sua frazione, alla data di accoglimento della domanda di ammissione, secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata dall'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'eventuale sovrapprezzo e/o tassa di ammissione verranno trattenute dal pagamento delle uve.

Sarà facoltà del Consiglio di amministrazione concedere una dilazione di pagamento del sovrapprezzo e/o tassa di ammissione per i nuovi soci in un periodo massimo di 3 anni

Non verranno applicati la tassa di ammissione, e/o il sovrapprezzo, per i nuovi vigneti se ad incremento di superfici condotte dai Soci della Cantina iscritti da almeno 3 anni.

Articolo 2 - Infrazioni e penalità Soci

Al socio cooperatore e speciale, che non adempia in tutto o in parte all'impegno di conferimento, sottoscritto con la domanda di adesione, salvo i casi previsti dallo statuto o di forza maggiore, che dovranno essere comunicati alla cantina prima dell'inizio della vendemmia, il Consiglio di Amministrazione, potrà applicare, per ogni quintale non conferito, una penalità pari ad € 10 per quintale.

Ugualmente al socio che compia irregolarità di consegna nella qualità delle uve potrà essere applicata una penalità stabilita annualmente dal C.d.A., da comunicarsi al socio dopo la vendemmia, fatti salvi altri eventuali provvedimenti previsti dall'art. 14 dello Statuto.

Le trattenute, a titolo di penalità, saranno destinate al fondo di Riserva Straordinaria.

Qualora il socio non produca alla Cooperativa i documenti richiesti, inerenti la produzione vitivinicola, allo stesso verrà sospeso il pagamento dell'acconto e/o della liquidazione delle uve, fino alla regolarizzazione.

Articolo 3 – Penalità per recesso ed esclusione

Il socio che intenda recedere senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, nonché il socio escluso per i motivi indicati ai numeri 1, 4 e 5 dell'art. 14 dello Statuto, sarà tenuto al pagamento di una penalità calcolata in base alla superficie del vigneto, espressa in ettari (Ha) o frazione di essi, come risultante dallo schedario viticolo. L'importo della penalità sarà determinato in funzione all'anzianità sociale, secondo i seguenti parametri:

- Anzianità sociale tra 0 e 5 anni: € 3.000,00 (tremila/00) per ogni Ha o frazione di esso;
- Anzianità sociale tra 5 e 10 anni: € 2.000,00 (duemila/00) per ogni Ha o frazione di esso;
- Anzianità sociale superiore a 10 anni: € 1.000,00 (mille/00) per ogni Ha o frazione di esso.

Detta penalità, come sopra calcolata, verrà trattenuta dal valore di liquidazione delle uve conferite e destinata al fondo di riserva straordinario.

Articolo 4 - Diritto di reimpianto

Al fine di conservare e tutelare il patrimonio viticolo rappresentato dagli ettari di vigneto e provvedere di conseguenza nell'interesse della Società, la Cantina obbliga tutti i soci che intendono estirpare il loro vigneto di comunicarlo alla Cantina.

Articolo 5 - Modalità di Coltivazione dei vigneti

Ogni variazione concernente al vigneto, dovrà essere comunicata tempestivamente alla Cantina. In particolare l'espianto ed il reimpianto dovranno essere comunicati alla Cantina e autorizzati dagli Organi Competenti.

Articolo 6 – Liquidazione dei conferimenti

Ai sensi dello Statuto il prezzo delle uve conferite sarà determinato, al termine dell'esercizio sociale, dal Consiglio di Amministrazione che terrà conto dei seguenti elementi, rilevati all'atto della consegna delle stesse: quantità, varietà, qualità organolettiche ed analitiche, andamento di mercato ed ogni altro coefficiente ritenuto idoneo a premiare la qualità delle uve. La cantina normalmente effettua il pagamento dei conferimenti dei soci, mediante l'erogazione di uno o due acconti, nel corso dell'esercizio, e del saldo in seguito all'approvazione del bilancio.

Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.

SEZIONE II°

REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI

All'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 17/04/2025

- Le elezioni delle cariche sociali avvengono con voto palese, così come previsto dall'Art. 32 dello Statuto, procedendosi per lista nominativa proposta dal Consiglio di Amministrazione e della cui formazione, per quanto riguarda le cariche di Amministratori, si provvederà in base alle norme di cui al presente regolamento, come richiamato dall'Art. 35 dello Statuto.
- Per quanto attiene il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione procederà a proporre la lista nominativa nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 41 dello Statuto e i singoli candidati proposti potranno essere, su segnalazione dell'Assemblea, cancellati e sostituiti sempre nell'ambito dei criteri di cui a tale articolo.
- L'Assemblea all'unanimità può procedere alla nomina degli organi sociali per alzata di mano.

Riunione consultiva di zona

Le candidature al Consiglio di Amministrazione, che andranno a costituire la lista che sarà proposta all'Assemblea Generale dei Soci, verranno proposte dagli amministratori convocando precedentemente una riunione consultiva dei soci.

La riunione consultiva verrà convocata dal Presidente almeno 2 settimane prima dell'Assemblea in cui è prevista la nomina delle cariche Sociali.

La riunione consultiva è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amm.ne o da un suo delegato.

Per la modalità di intervento nella riunione consultiva si intende valido quanto previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Ciascun socio, in sede di riunione consultiva, potrà presentare la propria candidatura in alternativa a quelle proposte dal Consiglio di Amm.ne.

La candidatura proposta dovrà essere sottoscritta da almeno 15 soci cooperatori, iscritti a libro soci alla data di chiusura dell'esercizio precedente e dovrà pervenire, a mani del candidato, presso la sede della Conselve Vigneti e Cantine in Conselve, negli orari di ufficio, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per il rinnovo delle cariche.

I soci sottoscrittori, quali garanti del possesso in capo ai candidati dei requisiti di eleggibilità ad Amministratori, al momento della sottoscrizione dovranno essere in regola con i conferimenti e con le norme dello statuto sociale pena la nullità della sottoscrizione stessa.

Il documento di presentazione della candidatura, il cui modello sarà fornito dalla cantina, dovrà essere compilato in ogni sua parte, corredato di tutti i documenti di riconoscimento e sottoscritto anche dal candidato con valore di accettazione della candidatura.

Un socio può sottoscrivere una sola candidatura.

Le candidature del Consiglio di Amministrazione saranno presentate in ordine alfabetico all'Assemblea generale per il rinnovo delle cariche sociali.

Seguiranno, sempre in ordine alfabetico, le ulteriori candidature eventualmente proposte dai Soci come sopra descritto.

In questo ultimo caso, durante lo svolgimento dell'assemblea, verranno indette le votazioni per la scelta dei candidati. Sarà così costituito il seggio per la votazione, per il quale verranno nominati due scrutatori, scelti tra i soci e nominati dal Presidente del Consiglio di Amm.ne o da un suo delegato. La scelta dei candidati avverrà per votazione segreta e risulteranno candidati alla carica di amministratori il numero di soci che avranno ottenuto il maggiore numero di voti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 35 dello Statuto Sociale.

Ciascun socio ha il diritto di esprimere fino a tre preferenze. A parità di voti risulterà candidato il socio con la maggiore anzianità.

Lo scrutinio delle preferenze sarà eseguito al termine delle votazioni, alla presenza degli scrutatori.

Terminate le operazioni di scrutinio, il Presidente dell'Assemblea procederà con la proclamazione degli eletti.

Conselve Vigneti e Cantine s.c.a.

SEZIONE III ° - REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DA SOCI All'approvazione dell'Assemblea dei Soci del 17/04/2025

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti da Soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art.4 dello statuto sociale.

La raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai Soci ordinari iscritti nel libro soci della cooperativa da almeno tre mesi.

Articolo 2

I soci che intendono finanziare con i prestiti la cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo art.3. La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i Soci.

Articolo 3

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art.8 e 10 del presente regolamento.

Al momento del primo versamento, al Socio prestatore persona fisica verrà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice pro-memoria delle operazioni di prestito intercosse tra Socio e cooperativa.

Presso la cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda contabile intestata al Socio su cui verranno annotate tutte le operazioni effettuate dal Socio.

La cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Articolo 4

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di eventuale tale delega e la modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la cooperativa.

Articolo 5

In qualsiasi momento il Socio può effettuare il finanziamento oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 8, qualora deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 10 giorni.

Articolo 6

I versamenti possono essere fatti, nel rispetto della vigente normativa, mediante assegni o mediante trasferimento di crediti relativi al conferimento delle uve.

La cooperativa effettuerà i rimborsi al Socio con assegni bancari e/o circolari e/o mediante bonifici.

Per le operazioni di versamento o prelievo non verrà addebitata al Socio alcuna spesa.

Articolo 7

In caso di recesso, decadenza (ove prevista dallo statuto), esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue entro la data di interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate sono messe a disposizione degli aventi diritto.

Gli eredi devono comunicare alla cooperativa il decesso del Socio e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 8

Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione annualmente nei limiti fissati dalla legge al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste e sarà comunicato ai soci in occasione dell'Assemblea annuale ordinaria. Tale tasso di riferimento potrà essere aumentato per i prestiti sottoposti a vincolo temporale, una volta deliberata tale forma di prestito.

Articolo 9

Eventuali variazioni del tasso di interesse e/o di altre condizioni contrattuali dovranno essere tempestivamente comunicate al Socio, che entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Articolo 10

Le somme depositate producono interessi dal giorno di valuta del versamento fino al giorno del prelevamento.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con accredito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati, contestualmente al rimborso delle somme depositate.

Articolo 11

La cooperativa, su richiesta del prestatore, provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il Socio sulle operazioni effettuate, su tassi, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni e i dati comunicati al Socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Socio prestatore inoltre potrà richiedere, a proprie spese, copia della documentazione contabile circa le operazioni effettuate sul proprio conto di prestito, negli ultimi 5 anni. La società dovrà corrispondere a tale richiesta non oltre 90 giorni dal suo ricevimento.

Articolo 12

La società procederà alla raccolta dei prestiti sociali presso i propri Soci nei limiti stabiliti dal paragrafo 1 della deliberazione C.I.C.R. 19 luglio 2005 e nelle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Il Consiglio di Amministrazione è fin d'ora autorizzato, qualora se ne presentassero i presupposti, ad effettuare l'adesione della società allo "schema di garanzia dei prestiti sociali" promosso dalla Confederazione Cooperative Italiane cui la cooperativa aderisce.

Articolo 13

Nel caso che il complessivo ammontare dei prestiti sociali in essere, venga a superare i limiti di cui all'art.12, il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a provvedere al rimborso delle somme eccedenti ai Soci prestatori, dandone ad essi preventiva comunicazione, in modo da ricondurre l'ammontare suddetto entro i limiti stabiliti.

Il Consiglio di Amministrazione è altresì autorizzato a determinare le modalità più opportune per procedere ai rimborsi.

Articolo 14

La cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito.

Articolo 15

La cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del c.c.

Articolo 16

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito (e sulle spese), sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

Articolo 17

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nelle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.